

CAMERA DEI DEPUTATI N. 934

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(FIORI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991

Presentato il 14 luglio 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel novembre del 1990 l'ambasciata del Brasile trasmise una bozza di Accordo di collaborazione turistica da stipularsi tra i due Paesi.

Le competenti autorità italiane, esaminato il testo di proposta di accordo, decisero di apportarvi alcune modifiche che tenessero conto sia degli obiettivi italiani sia di quelli brasiliani nonché della volontà italiana di fare dei nuovi accordi di collaborazione turistica uno strumento che garantisse l'operatività in vista del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo medesimo e cioè:

incrementare il flusso turistico tra i due Paesi;

avviare e sviluppare gli investimenti reciproci nel settore con la creazione di società miste (*joint ventures*);

sviluppare i contatti tra gli ambienti interessati attraverso la cooperazione tecnica;

contribuire alla formazione professionale degli addetti ai lavori utilizzando strutture già esistenti.

In particolare, per gli investimenti turistici si è inteso fare riferimento a quanto previsto dall'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale firmato il 17 ottobre 1989 e ratificato in base alla legge 5 ottobre 1991, n. 331.

A tal fine le Parti si impegnano a coordinare i flussi turistici tra i due Paesi, ponendo in essere tutte le iniziative utili allo scopo. È infatti previsto innanzitutto lo snellimento delle procedure di entrata a fini turistici in entrambe le

Parti contraenti, nonché lo scambio di materiale informativo di propaganda (articolo III). Il flusso turistico potrà essere intensificato grazie anche all'incentivato settore dei trasporti e delle comunicazioni (articolo IV). L'articolo V rappresenta lo snodo dell'Accordo prevedendo le già menzionate *joint ventures* e l'applicabilità agli investimenti nel settore di particolari clausole quali quella della nazione più favorita, la garanzia del rientro degli utili, la non discriminazione di trattamento rispetto ai nazionali, l'equo risarcimento in caso di esproprio.

Garanzie che si accompagnano all'ipotesi, contemplata nell'articolo VI, di realizzare studi congiunti, informazioni turistiche e programmi di comune intesa.

Del resto, la seconda parte dell'articolo V dell'Accordo di cui sopra è perfettamente in sintonia con quanto previsto dalla legge quadro sul turismo.

L'obiettivo di giungere poi ad una proficua collaborazione tra i due Paesi per sviluppare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche ha portato all'individuazione di canali specifici di informazione (ICE, camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, ENIT, eccetera) ed analoghe strutture brasiliane per cercare di avviare azioni congiunte nel campo pubblicitario, dell'informazione, della pianificazione turistica e della conoscenza della legislazione vigente nei due Paesi che disciplina il settore del turismo.

Nel campo della formazione turistica le Parti hanno convenuto sull'opportunità di studiare la possibilità di offrire delle borse di studio presso istituti di insegnamento superiore e medio attraverso strutture già esistenti.

Quanto alle implicazioni finanziarie, l'unita relazione tecnica quantifica ed illustra gli oneri derivanti dagli articoli V e IX dell'Accordo.

Nessun onere, invece, discende dall'attuazione delle altre disposizioni in quanto esse comportano impegni a carico

di soggetti privati o di enti operanti nel settore del turismo e in particolare dell'ENIT (scambio di esperti, borse di studio) o, comunque, già coperti dai normali stanziamenti di bilancio e previsti dall'Accordo-quadro del 17 ottobre 1989.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'attuazione dell'Accordo dell'Italia con il Brasile in materia di cooperazione turistica, comporta i seguenti oneri:

Articolo VI, primo comma. — Per incrementare la collaborazione nel settore del turismo, è previsto lo scambio di visite di esperti; per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Nella ipotesi dell'invio annuo a Rio de Janeiro di due esperti italiani, i relativi oneri si limitano alle spese di viaggio e sono così indicati:

biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (lire 5.100.000 × 2 persone)	L. 10.200.000
---	---------------

Per quanto concerne le visite dei brasiliani in Italia, sulla base di analoghe esperienze, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1994, due esperti per un periodo di dieci giorni; la relativa spesa è così quantificabile:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 150.000 × 2 persone × 10 giorni)	L. 3.000.000
--	--------------

spese di assicurazione per l'intera missione (lire 100.000 × 2 persone)	» 200.000
--	-----------

Totale onere (articolo VI, primo comma) . . .	L. 13.400.000
---	---------------

Articolo IX. — Al fine di introdurre idonee misure per la realizzazione dell'accordo, i Paesi interessati approfondiranno specifiche tematiche in materia turistica; a tal fine, le relative spese di ricerca, consulenza, traduzioni e stampa, sono quantificate in lire 5.500.000 annue.

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è il seguente:

	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Art. VI, 1° comma	L. 13.400.000	L. 13.400.000	L. 13.400.000
Art. IX	L. 5.500.000	L. 5.500.000	L. 5.500.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	L. 18.900.000	L. 18.900.000	L. 18.900.000
In cifra tonda	L. 19.000.000	L. 19.000.000	L. 19.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero delle persone, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPÉRAZIONE NEL
CAMPO DEL TURISMO

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

(d'ora in avanti denominate "Parti Contraenti"),

Animate dal desiderio di rafforzare i legami di
amicizia già esistenti;

Riconoscendo la crescente importanza del turismo, non
soltanto per l'economia degli Stati, ma anche per l'intesa fra i
popoli;

Desiderando ampliare, con beneficio reciproco, la
cooperazione fra i due Stati nel campo del turismo;

Nello spirito delle raccomandazioni della Conferenza
delle Nazioni Unite sul Turismo e Viaggi internazionali, svoltasi
a Roma, nel settembre 1963;

Nello spirito dell'Accordo Quadro di Cooperazione
Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e
Culturale fra il Governo della Repubblica Federativa del Brasile
e il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 17 di ottobre
del 1989.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi
per copie con firma



Albano

Concordano:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti adotteranno, anche tramite i loro Enti ufficiali del turismo, misure volte all'incremento delle correnti turistiche fra entrambi i Paesi ed al coordinamento di processi applicabili al turismo intercontinentale.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti promuoveranno e appoggeranno, anche attraverso i propri Enti ufficiali del turismo e sulla base di un reciproco beneficio, la collaborazione fra imprese pubbliche e private, organizzazioni e istituzioni dei due Stati, nel campo del turismo.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto possibile le formalità applicate all'ingresso di turisti di entrambi gli Stati, come pure all'importazione ed esportazione di documenti e materiali di propaganda turistica.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti studieranno i mezzi per perfezionare e intensificare il trasporto e le comunicazioni fra i due Paesi, stimolando il flusso di turisti nelle due direzioni.

ARTICOLO V

Le Parti Contraenti adotteranno le misure e procedimenti legali applicabili nei settori finanziario e fiscale, destinati a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la creazione di imprese miste ("joint-ventures"), con lo scopo di ampliare l'infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione del flusso turistico bilaterale.

Le Parti Contraenti si impegneranno ad applicare agli investimenti nel settore turistico la disciplina che regola tali investimenti, prevista dall'Accordo Quadro firmato il 17 ottobre 1989 e cioè:

- a) concessione di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e di quello riservato a investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso in base ad accordi bilaterali;
- b) garanzia del rientro degli utili e della possibilità di disinvestimento;
- c) concessione di un equo risarcimento in caso di esproprio;

- d) non utilizzazione di qualsiasi meccanismo di protezione interna nell'intento di ostacolare gli obiettivi del presente Accordo.

Le Parti Contraenti stabiliranno specifici canali di informazione sulle possibilità di investimento nel settore turistico mediante - tra le altre iniziative - l'identificazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti, l'organizzazione di visite e di seminari per imprenditori e la costituzione di registri di investitori potenziali.

ARTICOLO VI

Le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di:

- a) realizzare studi congiunti, relativi alla domanda turistica effettiva e potenziale bilaterale;
- b) concedere mutua assistenza in campagne di pubblicità e promozione turistica;
- c) attuare l'interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, compresa quella relativa alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali;
- d) coordinare e promuovere programmi e altre attività miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni,

specialmente riguardo a viaggi collettivi e turismo giovanile;

e) promuovere l'interscambio di periti nel settore del turismo.

ARTICOLO VII

Le Parti Contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorità alle attività che possano essere svolte congiuntamente in avvenimenti turistici internazionali, forme di promozione congiunte nei mercati esteri e istituzione di Borse periodiche per turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-brasiliana.

ARTICOLO VIII

Le Parti Contraenti studieranno la possibilità di offrire borse di studio presso Istituti di insegnamento superiore e medio nell'area del turismo, in modo da favorire la formazione di tecnici e di personale specializzato in turismo.

ARTICOLO IX

Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla concretizzazione del presente Accordo, gli organi di turismo di entrambe le Parti effettueranno, tramite i canali diplomatici, consultazioni e scambi periodici di informazioni, in modo da

mantenersi reciprocamente informate sui progressi realizzati. Potranno essere creati, quando necessari, gruppi di lavoro per l'esame di argomenti di mutuo interesse.

ARTICOLO X

Ogni Parte Contraente notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste dal proprio ordinamento giuridico per l'approvazione del presente Accordo, che entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data della seconda notifica.


ARTICOLO XI

Il presente Accordo , resterà in vigore a tempo indeterminato.

Potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per mezzo di avviso, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra. In questo caso, la denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la data del ricevimento della notifica.

Fatto a Roma il giorno 11 del mese dicembre del 1991 in due esemplari originali, in portoghese e in italiano, essendo i due testi ugualmente identici.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE

